



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 75 del 27/04/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2010, n. 933

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Stanziamento risorse FGSA ad integrazione delle risorse assegnate ai Comuni per le annualità 2005-2007.

L'Assessore alla Solidarietà, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Integrazione Sociosanitaria, così come confermata dalla dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, di concerto con la dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, riferisce quanto segue.

Visto l'art.25 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012 della Regione Puglia", di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010 che per l'annualità 2010 del bilancio di previsione ha posto a disposizione del Servizio programmazione sociale e integrazione sociosanitaria della Regione una quota pari a euro 2 milioni a valere sul fondo globale per i servizi socio-assistenziali al fine di sostenere gli oneri connessi al finanziamento per i comuni degli interventi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui agli articoli 10 e 11, come modificato, quest'ultimo, dall'articolo 3 della legge 27 febbraio 1989, n. 62, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).

Rilevato che lo stesso articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 prevede che la suddetta somma concorre alla spesa per l'erogazione di contributi da parte dei comuni per le domande riferite alle annualità 2005, 2006 e 2007, a integrazione di quanto già erogato per effetto della deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2009, n. 812 (L.13/1989 - Stanziamento risorse FNPS per assegnazione ai comuni per le annualità 2005-2007)".

Considerato che con deliberazione n. 812 del 13/05/2009, avente ad oggetto: "Legge 9 gennaio 1989 n. 13 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Stanziamento risorse FNPS per assegnazione ai Comuni per le annualità 2005, 2006 e 2007.", la Giunta Regionale ha approvato indirizzi per il finanziamento degli abbattimenti delle barriere architettoniche negli edifici privati, ed ha preso atto, a seguito di apposita ricognizione dei residui passivi perenti a valere sul capitolo 784025 - U.P.B. 5.2.1 (ex 7.3.1), che detti residui sono pari ad euro 3.900.000,00, e destinati agli "Interventi sperimentali- Interventi infrastrutturali per i diversamente abili (Dopo di noi)";

Considerato che nella predetta deliberazione di G.R. n. 812/2009, sulla base del fabbisogno complessivo stimato come conteggiato dai Servizi Lavori Pubblici e risultante dalle istanze presentate

dai Comuni si dispone che le risorse disponibili pari ad euro 3.900.000,00 siano assegnate ai Comuni nella misura del 95,9% di quanto richiesto da ciascun Comune sino alla concorrenza dello stanziamento assegnato, pari all'incidenza delle risorse disponibili rispetto al totale delle richieste dei Comuni.

Rilevato che con Determinazione della dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione sociosanitaria n. 111/2009 si è disposta la liquidazione della somma di Euro 3.900.000,00 in favore di n. 160 Comuni con riferimento alle domande presentate e ritenute ammissibili per gli anni 2005-2006-2007, provvedendo in conformità alle risultanze istruttorie come definite dal Servizio Lavori Pubblici nella tabella riepilogativa dei fabbisogni per il superamento di barriere architettoniche in edifici privati riferiti alle annualità 2005, 2006 e 2007 trasmessa all'Ufficio Politiche per le Persone, per le Famiglie e le Pari Opportunità con nota prot. n. 1980 del 22 febbraio 2008.

Preso atto, a seguito di apposita verifica condotta dall'Ufficio Integrazione Sociosanitaria, che l'istruttoria effettivamente condotta dal Servizio Lavori pubblici aveva carattere parziale e non teneva conto di tutte le istanze presentate dai Comuni nei termini di legge, generandosi in tal modo disparità ed esclusioni dal finanziamento che si è ritenuto di dover sanare.

Tenuto conto che per alcuni comuni non si è provveduto ad erogare il 95,9% dell'importo complessivamente richiesto negli elenchi riepilogativi del fabbisogno e che pertanto, ferme restando le disposizioni di cui alla legge n. 13/89 e relativa circolare esplicativa "Circolare Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici - 22 giugno 1989, n. 1669/U.L.", si è reso necessario riaprire il procedimento istruttorio secondo i termini e le modalità indicate nella nota circolare prot.n. 289 del 1° febbraio 2010 del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria al fine di effettuare un definitivo riscontro del fabbisogno ulteriore da coprire, sempre e solo con riferimento alle richieste di concessione di contributi formulate dai privati nelle annualità 2005-2006-2007.

Con il presente provvedimento, si propone di assegnare l'importo di Euro 2.000.000,00 a valere sulle risorse del capitolo 784010 - UPB 5.1.1, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 25 della l.r. n. 34/2009 e nell'ambito dell'importo disponibile sullo stanziamento di competenza, così come dichiarato nella colonna 8 del Prospetto di cui all'Allegato A approvato con Del. G.R: n. 658/2010, per il finanziamento ai Comuni degli interventi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla l. n. 13 del 9 gennaio 1989 artt. 10 e 11 per le annualità 2005-2006-2007 nella misura del 95,9 % di quanto richiesto da ciascun Comune che ha provveduto a presentare agli Uffici regionali competenti per le suddette annualità, sino alla concorrenza dello stanziamento assegnato, ad integrazione di quanto già finanziato e ferme restando le indicazioni di cui alla Del. G.R. n. 812/2009.

Si propone, inoltre, con la presente deliberazione, di confermare le linee di indirizzo per il finanziamento degli abbattimenti delle barriere architettoniche per le annualità 2008-2009 e successive, nell'ambito delle disponibilità finanziarie definite da ciascun ambito territoriale nell'ambito del rispettivo Piano Sociale di Zona, tenendo conto del mancato rifinanziamento, ormai da un quinquennio, della legge 13/1989, e considerando la necessità di semplificare le procedure di erogazione dei contributi ai privati e di ridurre i tempi delle erogazioni medesime.

A tal fine, considerando le competenze in materia socio assistenziale assegnate ai Comuni con il D.Lgs. n. 112/1998, così come confermate dal D.Lgs. n. 267/2000, e considerando le competenze assegnate alle Regioni, così come definite con la l. Cost. n. 3/2001 che ha modificato il Titolo V della Costituzione (art. 117 e segg.), si rende necessaria una rilettura coordinata della l. n. 13/1989 e segnatamente dell'art. 11 della stessa norma, che tenga conto delle competenze dei Comuni in materia di programmazione sociale, di progettazione e attuazione degli interventi sociali e dei servizi sociosanitari, nonché delle modalità di riparto ed erogazione delle risorse nazionali (FNPS) e regionali (FGSA) per il finanziamento delle politiche sociali dalla Regione agli Ambiti territoriali sociali, come di seguito riportato:

1. Il finanziamento degli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati è riconosciuto a partire dal II triennio di programmazione sociale regionale quale intervento di sostegno economico alle famiglie per l'integrazione sociale e la qualità della vita delle persone diversamente abili, riservando all'autonomia dei Comuni di ciascun ambito territoriale di determinare la misura del finanziamento nei limiti delle risorse complessivamente disponibili su base triennale per il rispettivo Piano Sociale di Zona. La medesima finalizzazione veniva già riconosciuta, peraltro, quale prioritaria con la Deliberazione di G.R. n. 249/2008 che regolava l'utilizzo delle risorse del FNPS 2004-2005 nella fase di transizione della programmazione sociale dal I al II triennio, con riferimento alle richieste di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati riferite alle annualità 2008 e 2009.

2. Gli Uffici di Piano degli ambiti territoriali sociali di cui all'art. 5 della l.r. n. 19/2006 supportano i rispettivi Coordinamenti Interistituzionali nell'adozione di idoneo provvedimento che stabilisca la misura dei contributi economici da riconoscere a tutti i Comuni dell'ambito, i criteri di finanziamento, le modalità di erogazione delle risorse, nonché uno schema di domanda e specifica la documentazione richiesta per la completezza della domanda di contributo economico in tempo utile per consentire ai cittadini di rispettare le scadenze di cui al punto successivo,.

3. I cittadini che intendano usufruire dei contributi economici per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati da realizzare o già realizzato per consentire l'accessibilità delle unità abitative in cui risiedono persone diversamente abili, presentano domanda al Sindaco del Comune in cui è sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il 1° marzo di ciascun anno (art. 11 comma 1 della l.n. 13/1989).

4. Il Sindaco di ciascun Comune, nel termine di 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del Comune sulla base delle domande ritenute ammissibili (art. 11 comma 2 della l.n. 13/1989) e le trasmette all'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale.

5. L'Ufficio di Piano determina il fabbisogno complessivo per i Comuni dell'Ambito territoriale e provvede all'erogazione dei contributi sulla base del provvedimento assunto dal Coordinamento Istituzionale dell'Ambito medesimo.

Le domande di contributi economici per l'abbattimento delle barriere architettoniche trasmesse da alcuni Comuni alla Regione alla data del 31 marzo 2009, sono restituite per competenza dagli Uffici regionali competenti ai Comuni di provenienza, affinché gli stessi Comuni vi provvedano secondo quanto definito ai punti precedenti, nell'ambito del percorso di programmazione del II Piano sociale di Zona, finanziato con le risorse del FNPS 2006-2007-2008 e annualità successive, secondo quanto determinato con Del. G.R. n. 168/2009.

Alla luce di quanto fin qui esposto, si rende necessario lo stanziamento di risorse finanziarie per un importo di Euro 2.000.000,00 - pari allo stanziamento previsto dalla legge regionale n. 34/2009 - a valere sul cap. 784010 U.P.B. 5.1.1 del Bilancio di previsione 2010, al fini di consentire la conseguente utilizzazione nel rispetto delle finalità previste, specificamente rivolte ad assicurare le risorse necessarie per concorrere al finanziamento dell'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, secondo i fabbisogni determinati dai Comuni per le annualità 2005-2006-2007. Il suddetto stanziamento viene disposto nell'ambito dell'importo disponibile sullo stanziamento di competenza così come definito nella colonna 8 del prospetto dell'Allegato A alla Del. G.R. n. 658 del 15 marzo 2010.

Ai provvedimenti di impegno e di liquidazione dello stanziamento oggetto del presente provvedimento provvederà la dirigente del Servizio Programmazione e Integrazione Sociosanitaria, con successivi atti

dirigenziali da adottare entro il corrente esercizio finanziario.

COPERTURA FINANZIARIA Adempimenti contabili di cui alla l.r. n. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni

La spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 2.000.000,00 trova copertura nel Cap. 784010 - U.P.B. 5.1.1 - Bilancio di previsione 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 25 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012 della Regione Puglia". Il suddetto stanziamento viene disposto nell'ambito dell'importo disponibile sullo stanziamento di competenza così come definito nella colonna 8 del prospetto dell'Allegato A alla Del. G.R. n. 658 del 15 marzo 2010.

Ai successivi provvedimenti di impegno delle somme da utilizzare per gli obiettivi indicati in narrativa, si provvederà, ai sensi dell'art.78 della L.R. n.28/2001, con atti dirigenziali del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k), della l.r. 7/1997 e s.m.i..

Tutto ciò premesso e considerato

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- di approvare quanto illustrato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare lo stanziamento della somma di Euro 2.000.00,00, a valere sulle risorse disponibili al Cap. 784010 - U.P.B. 5.1.1 per il finanziamento dell'abbattimento delle barriere architettoniche, nel pieno rispetto della finalizzazione originaria prevista dalla legge regionale n. 34 del 31 dicembre 2009 e nell'ambito dell'importo disponibile sullo stanziamento di competenza, come dichiarato alla colonna 8 del prospetto di cui all'Allegato A della Del. G.R. n. 658 del 15 marzo 2010;
- di dare atto che con determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione e Integrazione Sociosanitaria si provvederà entro il corrente esercizio finanziario ad effettuare l'impegno della spesa di Euro 2.000.000,00 a valere sul Cap. 784010 - U.P.B. 5.1.1 e, successivamente, alla liquidazione, sulla base delle istanze già pervenute e della relativa istruttoria in corso di completamento da parte dell'ufficio integrazione sociosanitaria;
- di confermare gli indirizzi ai Comuni per il finanziamento dell'abbattimento delle barriere architettoniche per le annualità 2008-2009 e annualità successive, così come definiti nella Del. G.R. n. 812/2009, che qui si intendono integralmente riprodotti, nel pieno rispetto delle competenze dei Comuni in materia di programmazione e di attuazione degli interventi sociali;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione

Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Onofrio Introna
